



**Decreto legge Sostegni Bis**  
**Misure in tema di credito e finanza**

Nota di Aggiornamento

26 maggio 2021

Il Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cosiddetto DL Sostegni-bis) contiene misure per continuare a sostenere la liquidità imprese italiane danneggiate dall'emergenza e favorirne il riequilibrio della struttura finanziaria.

In linea generale, il Decreto contiene, in linea con quanto sollecitato da Confindustria, alcune disposizioni positive quali la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure a sostegno della liquidità delle imprese (moratoria e garanzie pubbliche) e l'allungamento dei termini di restituzione dei prestiti garantiti. Tali interventi sono volti a sostenere il percorso di uscita delle imprese dall'attuale fase di perdurante difficoltà, sebbene l'operatività di alcune disposizioni sia subordinata alla notifica e all'autorizzazione della Commissione europea.

In aggiunta a quelle sopra ricordate, il Decreto contiene tuttavia - oltre a delle previsioni da migliorare e rafforzare - alcune disposizioni che destano forti perplessità: in particolare, l'esclusione delle midcap dal perimetro di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, il mancato rifinanziamento della Nuova Sabatini, la mancata proroga dei cofinanziamenti a fondo perduto per le operazioni di patrimonializzazione effettuate da Simest e di alcune misure del DL Rilancio finalizzate a sostenere la patrimonializzazione e il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese (in particolare il Fondo Patrimonio PMI, che andava comunque modificato). In merito a quest'ultimo tema, va sottolineato che nel Decreto è assente un intervento strutturato e organico, in più occasioni richiesto da Confindustria.

Di seguito sono riportate le principali novità introdotte dal decreto su temi seguiti dall'Area Credito e Finanza e di interesse per le imprese.

### **Moratoria di Legge per le PMI (articolo 16)**

Il Decreto prevede, in linea con quanto richiesto da Confindustria, la proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni dei pagamenti dei finanziamenti prevista dal DL Cura Italia.

La sospensione riguarda tutte le forme tecniche di prestiti già previste dal DL Cura Italia. Con particolare riguardo ai finanziamenti per i quali è possibile distinguere una quota capitale e una quota interessi, si potrà prorogare solo la sospensione del pagamento della quota capitale, al fine di evitare riclassificazioni delle esposizioni in default.

Diversamente da quanto previsto in occasione delle precedenti proroghe – che erano automatiche, salvo diversa comunicazione dell'impresa – in questo caso servirà una comunicazione dell'impresa alla banca entro il prossimo 15 giugno da presentare con le medesime modalità previste dal DL Cura Italia per la presentazione della prima richiesta.

Fermo restando che Confindustria aveva auspicato un pieno automatismo, si è comunque scongiurato il rischio di una specifica richiesta delle imprese alle banche, che avrebbe implicato tutt'altro processo.

## **Fondo Garanzia per le PMI (articoli 12, 13 e 15)**

Il Decreto prevede quanto segue:

- **la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime speciale di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI** previsto dall'articolo 13 del DL Liquidità;
- **l'allungamento, da 6 a 10 anni dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti.** Tale allungamento è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea. Per le nuove operazioni (diverse da quelle di cui al punto successivo), la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 90% all'80% (riduzione che non è prevista, come più avanti si dirà, per le imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 garantiti da SACE), mentre per l'allungamento della durata dei finanziamenti già garantiti in essere, non si prevede alcuna riduzione delle coperture. Per quanto riguarda l'allungamento, la misura appare in linea con quanto proposto da Confindustria a regole vigenti del Temporary Framework;
- per i **finanziamenti di importo fino a 30mila euro garantiti al 100%** è previsto un abbassamento, a partire dal 1° luglio 2021, della percentuale di copertura al 90%. Inoltre, sempre da luglio 2021, viene eliminato il tetto al tasso d'interesse. Si tratta di disposizioni che, di fatto, aboliscono la misura per come era stata concepita. In proposito, si ricorda che la misura ha fino ad oggi consentito di garantire circa 1,1 milioni di operazioni per oltre 22 miliardi di finanziamenti. Rispetto all'esplosione di domande dei primi mesi di operatività dell'intervento, il flusso di domande per questa specifica misura è in calo: da marzo a oggi sono arrivate circa 750 al giorno contro le 5.900 del periodo aprile-dicembre 2020 (dato influenzato dai picchi di 30mila domande nel primo periodo di funzionamento della misura). Fermo che il fabbisogno finanziario legato al mantenimento della misura senza modifiche sarebbe stato contenuto, si segnala che sarebbe importante rinotificare questa misura sulla sezione 3.2. del Temporary Framework, per non assorbire parte del plafond della sezione 3.1.;
- viene eliminata la possibilità, per le **midcap** con numero di dipendenti inferiori a 250, di accedere alla garanzia gratuita del Fondo di garanzia per le PMI. Tali imprese potranno accedere solo alla garanzia di SACE. Si tratta di una **previsione negativa** perché abolisce una delle misure di maggior successo del DL Liquidità che aveva consentito a imprese di dimensioni piccole, ma che per via di rapporti di gruppo non rientrano nella definizione comunitaria di PMI, di contare su uno strumento di accesso al credito particolarmente efficace. Va inoltre segnalato, come riportato nella Circolare 4/2021 di

Mediocredito Centrale del 26 maggio 2021<sup>1</sup>, che la disposizione riguarda anche le operazioni che alla data di entrata in vigore erano state presentate al Fondo, ma non ancora deliberate. Tale tipologia di imprese resta comunque ammissibile all'intervento del Fondo nell'ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;

- è stata inserita nuovamente la possibilità per **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di presentare richieste di garanzia al Fondo per i finanziamenti di importo inferiore a 30mila euro;
- il potenziamento, rispetto all'ordinaria attività del Fondo sui **portafogli di finanziamenti**, dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI sui portafogli di finanziamenti a lungo termine finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese con un numero di dipendenti fino a 499. In particolare, si prevede che:
  - o l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato da 300 a 500 milioni;
  - o i finanziamenti inclusi devono avere durata compresa tra 6 e 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e a programmi di investimenti;
  - o i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del Fondo e la probabilità di default utilizzata è quella calcolata dal soggetto richiedente la garanzia sulla base dei propri modelli interni;
  - o la quota della tranche junior coperta dal Fondo può arrivare al 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti (contro l'attuale 8%), con una copertura dell'80% sulle perdite relative ai singoli finanziamenti.

La misura, alla quale è destinato 1 miliardo, è positiva;

- l'istituzione, in linea con quanto proposto da Confindustria, di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI destinata alla concessione di **garanzie su portafogli di obbligazioni** emessi da imprese fino a 499 dipendenti a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale e nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (cd. Basket Bond).

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Seppure la misura sia nel complesso positiva, il limite minimo previsto è ancora troppo alto ed esclude imprese di più piccole dimensioni che potrebbero patrimonializzarsi con emissioni di importo inferiore.

---

<sup>1</sup> Disponibile al link [https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/05/20210526\\_Circolare-N.4-2021\\_Misure-DL-Sostegni-bis.pdf](https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/05/20210526_Circolare-N.4-2021_Misure-DL-Sostegni-bis.pdf)

Per l'attuazione della misura è previsto un decreto del MISE di concerto con il MEF, ma sarebbe stato auspicabile che già il testo del DL avesse individuato criteri e modalità di concessione delle garanzie, in particolare in relazione a importo minimo e granularità del portafoglio e alla percentuale di copertura delle prime perdite. Alla misura sono destinati 100 milioni annui per il 2021 e il 2022.

### **Garanzie SACE (art. 13)**

Il Decreto prevede quanto segue:

- la **proroga** della misura Garanzia Italia di SACE **al 31 dicembre 2021**;
- la **possibilità di allungare, da 6 a 10 anni**, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un'estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 10 anni.  
Le commissioni annuali dovute per il rilascio o per l'estensione della durata dei prestiti saranno determinate in conformità con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.  
Per la concessione della garanzia SACE a imprese con dipendenti superiori a 499 non sono previste riduzioni delle attuali percentuali di copertura (tra 70 e 90% in base alla dimensione d'impresa). L'effetto è che le nuove operazioni delle imprese con dipendenti fino a 499, alle quali secondo il DL Liquidità si applicano le percentuali di copertura previste per il Fondo di Garanzia per le PMI, saranno coperte all'80%, mentre le nuove operazioni di imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 saranno garantite al 90%;
- la proroga fino al 31 dicembre 2021 e il rafforzamento delle condizioni di accesso agevolate alla garanzia SACE da parte delle **midcap** (intese come imprese fino a 499 dipendenti). In particolare, per le midcap la garanzia sarà gratuita e non vi saranno l'obbligo di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e il divieto di distribuire dividendi per l'anno in corso o, se già distribuiti, per 12 mesi. La percentuale di copertura delle midcap, come sopra indicato, scenderà dal 90% all'80%;
- la proroga, al 31 dicembre 2021, e il rafforzamento della **garanzia di SACE ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari** ed altri titoli emessi dalle imprese. In particolare, viene significativamente ridotto (dal 30% al 15%) il vincolo a mantenere, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, una quota del valore dell'emissione per l'intera durata della garanzia. L'abbassamento di tale vincolo è positivo, in quanto il vincolo del 30% rendeva la misura poco appetibile.

### **Garanzia dello Stato su esposizioni CDP (articolo 13)**

È prorogata al 31 dicembre 2021 la garanzia concessa dallo Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, dalle banche alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19 purché siano previste modalità tali da assicurare la concessione di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse.

La garanzia dello Stato concessa a CDP consente alle banche di liberare capitale di vigilanza prudenziale e di reimpiegare le somme in nuovi finanziamenti alle imprese.

### **Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali (articolo 21)**

Il Decreto prevede un incremento di 1 miliardo del **Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione**. L'incremento è attribuito alla Sezione dedicata ai debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Ai fini dell'immediata operatività del Fondo, è prevista, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la stipula tra MEF e CDP di un Addendum alla convenzione già sottoscritta ai sensi del DL Rilancio.

Ai sensi della disposizione, gli enti locali, le regioni e le province autonome, che al 31 dicembre 2020 hanno registrato una carenza di liquidità e non possono quindi far fronte ai pagamenti dei propri debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 7 luglio 2021, possono presentare richiesta a CDP per un'anticipazione di liquidità da destinare a tali pagamenti. L'anticipazione di liquidità è subordinata al riconoscimento dello stato di carenza da parte di CDP. L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 e gli enti devono provvedere all'estinzione dei propri debiti entro 30 giorni dalla data dell'anticipazione.

La misura è positiva e contribuisce all'ulteriore smaltimento dei debiti maturati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti del settore privato.

### **Patrimonio Destinato di CDP (articolo 17)**

È prevista, in linea con quanto richiesto da Confindustria, la proroga al 31 dicembre 2021 dell'operatività del Patrimonio Destinato di CDP nell'ambito del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato.

È consentito, inoltre, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato da parte del MEF, in alternativa all'apporto di titoli di Stato.

### **Tassazione capital gain Start up e PMI innovative (articolo 14)**

Al fine di favorire l'investimento dei risparmi delle persone fisiche in Start up e PMI innovative, è prevista la detassazione integrale delle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni nelle suddette imprese, acquisite dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni.

Il medesimo regime si applica anche con riferimento alle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni in imprese familiari, società di capitali e società ed enti di ogni tipo (compresi i trust) non residenti in Italia, qualora entro un anno dal loro conseguimento siano reinvestite nel capitale di Start up innovative o in PMI innovative entro il 2025.

Per l'efficacia delle misure è necessaria l'autorizzazione da parte della Commissione europea.

### **Credito sportivo (art. 10)**

Tra le misure a sostegno del settore sportivo, in continuità con quanto era già stato previsto dal DL Liquidità, è previsto che il "Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi", istituito con la Legge di bilancio 2003, possa concedere garanzie, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità, oltre che delle federazioni sportive, anche delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

Le garanzie sono gratuite e concesse, entro il 31 dicembre 2021:

- in favore di imprese che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI;
- a imprese non in difficoltà in data precedente al 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza.

Le coperture previste ammontano al:

- 100% dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 10 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario pari a 30 mila euro e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90%;
- 90% dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 6 anni, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore a 30 mila euro, fino ad un massimo di 5 milioni di euro; a decorrere dal 1° luglio 2021 tali garanzie sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 10 anni.

L'importo dei finanziamenti garantibili non può superare i requisiti previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (25% del fatturato totale del beneficiario; fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese).

L'efficacia delle misure è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

### **Capitalizzazione società controllate dallo Stato (articolo 23)**

Viene posticipata al 2021 la norma del DL Agosto che consentiva al MEF, al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, di autorizzare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro. La norma era riferita a MPS.